

ALLEGATO ⁴ B⁰
CONTRATTO N. 4051
DI REPERTORIO
TERME, PIEVE A

COMUNI DI LAMPORECCHIO, LARCIANO, MONSUMMANO

NIEVOLE

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI
POLIZIA MUNICIPALE

* * *

TESTO COORDINATO

Convenzione N. 4043 del 16/1/2003 - Convenzione N. 4638 del
12/7/2004 e Atto Integrativo

* * *

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di LAMPORECCHIO, LARCIANO, MONSUMMANO TERME e
PIEVE A NIEVOLE intendono svolgere in forma associata, le
funzioni di Polizia Municipale (di seguito P.M.) e delle
funzioni di supporto come segue:

A) Gestione delle procedure di gara per la fornitura di beni e
di servizi necessari per lo svolgimento dei servizi di P.M.
dei Comuni aderenti.

B) Gestione dell'aggiornamento e della formazione professionale
del personale a cura dell'ufficio che verrà individuato dalla
conferenza dei Sindaci.

C) Standardizzazione delle normative e delle modalità di
svolgimento dei servizi e degli interventi da parte della P.M.
dei Comuni aderenti, eventualmente anche attraverso l'adozione
di un unico regolamento di P.M.

D) Istituzione di un ufficio comune per la gestione delle
sanzioni amministrative con sede presso il Comune di
Monsummano Terme sotto la diretta responsabilità del
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, con compiti
istruttori, decisori e di erogazione del servizio; a tale Ente
compete la costituzione in concreto dell'ufficio, previo
parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

E) Armonizzazione delle procedure e della modulistica
finalizzata al rilascio di provvedimenti di competenza della

P.M.

F) Utilizzazione congiunta di risorse strumentali appartenenti ad uno o più enti aderenti.

G) Istituzione di un centralino unico per il ricevimento delle chiamate da parte dell'utenza.

H) Costituzione di un'unica centrale operativa.

I) Svolgimento di servizi di supporto per interventi nelle zone di confine comunale o in generale ogni qualvolta vada assicurata la continuità e la funzionalità dell'azione operativa.

J) Uniformazione e scambio di banche dati rilevanti per lo svolgimento dei compiti della polizia municipale.

K) Costituzione di squadre professionalmente specializzate, anche a seguito di specifici interventi formativi, in materia di polizia

edilizia, polizia commerciale, polizia ambientale.

L) Svolgimento in modo coordinato della polizia stradale.

M) Formazione di pattuglie miste (con addetti dei vari Comuni) per la copertura dei servizi festivi e per il supporto operativo in occasione di manifestazioni, gare sportive, sagre, ricorrenze ecc.

N) Formazione di pattuglie miste (con addetti dei vari comuni) per i servizi di pronto intervento, per controlli istituzionali in ore serali e notturne, nei fine settimana e durante il periodo estivo.

O) Acquisizione di attrezzature o di servizi per uso comune.

ART. 2 - FASI ATTUATIVE

1. Le attività da svolgere in forma associata, di cui alle lettere A, B, C, D, J, L dell'articolo precedente, non avendo necessità di ulteriori normative di attuazione ed essendo di utilità generale per tutti i Comuni, sono immediatamente operative dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. Per le attività e i servizi di cui alle lettere E, F, G, H, I, K, M, N, O, del precedente art.1 la presente convenzione costituisce una regolamentazione quadro che individua soltanto

i principi informativi, le linee guida, i contesti di riferimento e le modalità generali di applicazione entro cui sviluppare gli accordi successivi di secondo livello. Tali accordi, riguarderanno soltanto gli enti che, per omogeneità di esigenze, per contiguità del territorio, per complementarità delle rispettive risorse umane e materiali, riterranno, di volta in volta, di poter assolvere proficuamente ad uno o più dei servizi sopra elencati. A tal scopo gli enti, per dare la migliore risposta ai rispettivi interessi territoriali, stabiliranno una disciplina di dettaglio della forma collaborativa.

3) Gli accordi di secondo livello disciplineranno le forme collaborative o di supporto, anche momentanee, richieste da un servizio o da un corpo di P.M. all'altro e regolabili anche mediante scambio a parità di condizioni.

4) Ai fini di uniformare le previsioni di ciascun Comune in ordine ai contenuti dei profili professionali della P.M., e per permettere così la possibilità di svolgimento unitario di concorsi e selezioni per il reclutamento del personale nonché la formazione e l'aggiornamento dello stesso, i Comuni associati con la presente convenzione, approveranno, con successivi atti, la modifica dei profili professionali relativi alla P.M., comprensivi di caratteristiche delle prestazioni e dei requisiti di accesso.

ART. 3 - FINALITÀ

1) Le finalità della presente convenzione consistono nel migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di P.M. svolti sul territorio dei Comuni mediante la tendenziale standardizzazione dei servizi da parte dei vari Comuni associati. In particolare, gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:

- A) La graduale unificazione delle norme regolamentari e delle modalità operative nello svolgimento dei servizi di P.M.;
- B) Il miglioramento delle capacità professionali degli addetti alla P.M., compreso l'aspetto della comunicazione nei confronti dell'utenza;

- C) L'impiego flessibile del personale di P.M. a livello sovracomunale per le finalità della presente convenzione;
- D) Il coordinamento nell'utilizzo delle banche dati e dei flussi informativi;
- E) Lo sviluppo di forme istituzionali di collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio, anche mediante l'eventuale stipulazione di "contratti di sicurezza" con la Prefettura, i Comuni associati e le forze dell'ordine presenti sul territorio;
- F) La standardizzazione operativa e il graduale coordinamento dei servizi di Protezione Civile svolti sul territorio dagli enti associati;
- G) La semplificazione e il miglioramento qualitativo delle attività di supporto ai servizi di P.M. (reclutamento e aggiornamento del personale, acquisto di beni e di servizi, ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali con particolare riferimento a quelle informatiche);
- H) Potenziamento del presidio del territorio mediante azioni coordinate per la prevenzione e il controllo della sicurezza dei cittadini, della protezione ambientale e della circolazione stradale.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

- 1) L'ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio degli enti sottoscrittenti la presente convenzione.
- 2) Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale, che la normativa vigente fa alla funzione e/o servizio associato si intende esteso al territorio di tali enti.
- 3) Ad insindacabile giudizio degli enti associati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - COMUNE CAPOFILA

- 1) Ai fini del presente atto le funzioni di Comune capofila, salvo delega ad altro Comune firmatario, sono svolte dal Comune di Monsummano Terme che opererà mediante il

Responsabile della gestione associata di Polizia Municipale nominato con decreto del Sindaco del Comune di appartenenza.

ART.6 - ORGANI DI INDIRIZZO E DI CONSULTAZIONE

1) Con la sottoscrizione della presente convenzione sono istituiti i seguenti organi dato atto che ciascun Sindaco è l'autorità di Polizia locale nel proprio Comune e mantiene tutte le attribuzioni previste dalla legge:

- Comitato dei Sindaci, di seguito indicato con "C.S.", composto dai Sindaci dei Comuni rappresentati o loro delegati;
- Comitato Tecnico, di seguito indicato con "C.T.", composto dai Responsabili tecnici (o loro delegati) dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, presieduto dal Responsabile della gestione associata nominato dal Comune capofila.

2) Per Responsabili tecnici si intendono i Comandanti dei Corpi o i Responsabili dei Servizi di P.M., comunque inquadrati o denominati a cui, nei rispettivi Comuni, spetta la direzione del personale di P.M. o di altro personale loro assegnato.

3) Al C.S., che si riunirà almeno due volte l'anno, competono le seguenti funzioni:

A) Dare interpretazione e specificazione (anche estensiva o integrativa) dei contenuti non rivestenti carattere di essenzialità della presente convenzione.

B) Stabilire le linee d'indirizzo e di controllo in ordine alla corretta applicazione di quanto oggetto della presente convenzione.

C) Eleggere al proprio interno il presidente del C.S. e operare le scelte di carattere strategico ed esprimersi sulle decisioni operative più importanti.

4) In via di prima applicazione e quindi provvisoriamente il presidente del C.S. è individuato nel Sindaco di Monsummano Terme.

5) Al Comitato Tecnico, tenuto conto di quanto espresso alla lettera D) del precedente articolo 1, nel qual caso svolge solo funzioni di supporto al Comitato dei Sindaci, competono le seguenti funzioni:

A) Assumere tutte le decisioni di carattere gestionale e operativo applicative delle scelte di indirizzo e strategiche assunte dal C.S. o conseguenti e connesse all'attuazione della presente convenzione.

Tutte le decisioni intraprese dal Comitato Tecnico assumono valenza vincolante nei rispettivi territori comunali e sarà cura di ciascun responsabile dei corpi o servizi di polizia municipale prendere le opportune iniziative affinché si trasformino in atti e azioni concrete.

B) Definire eventuali protocolli per rendere uniforme lo svolgimento di un dato servizio o anche un mero comportamento operativo nei singoli Comuni ovvero, se del caso, per dettare la disciplina comune di svolgimento di un determinato servizio.

C) Definire le modalità o le previsioni di spesa del fondo associativo, procedendo alla fine dell'esercizio ad approvare la gestione sulla base della rendicontazione resa dal coordinatore.

6) Gli organi di cui sopra, circoscritti agli enti partecipanti, possono operare parallelamente sulla base degli accordi di secondo livello che disciplinano i servizi operativi o le collaborazioni relative a forme associative più ristrette.

ART.7 - FONDO ASSOCIATIVO

1) Gli enti sottoscrittori della presente convenzione versano ciascuno, a titolo di quota associativa, la somma di 2.000,00 euro ciascuno, per la costituzione del fondo associativo. Tale fondo sarà costituito all'interno del bilancio di previsione del Comune capofila.

2) Il fondo associativo servirà a sostenere i costi delle funzioni generali previste dal presente atto, nonché i costi per lo svolgimento dei servizi e delle attività immediatamente operative;

3) La gestione del fondo e i connessi atti amministrativi sono demandati al Responsabile della Gestione Associata che renderà periodicamente le spese agli altri componenti

sulla base delle previsioni concordemente decise ad inizio esercizio.

4) La misura del fondo può essere variata in qualsiasi momento, in più o in meno, con semplici provvedimenti assunti da tutti gli enti associati.

5) Sul fondo in questione non possono essere imputati i costi di uno dei servizi specifici di cui all'art.2, comma 2, salvo che a detto servizio non partecipino tutti gli enti e l'accordo operativo che lo disciplina non stabilisca espressamente di utilizzare parte di detto fondo per il suo finanziamento.

ART.8 - DURATA E RECESSO

1) La presente convenzione associativa ha validità triennale ed è rinnovabile, con atto espresso dei singoli enti, salvo il diritto di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento, con preavviso da dare agli altri partecipanti entro il 30 giugno di ciascun anno per liberarsi dal vincolo associativo con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo.

2) L'ente che recede entro il 30 giugno è obbligato al versamento della quota associativa annuale e agli oneri eventualmente connessi o conseguenti dalla partecipazione ad uno o più rapporti associativi di cui all'art.2, comma 2. Lo stesso ente è tenuto a pagare in caso di recesso oltre il suddetto termine, a titolo d'indennizzo forfettario, una quota ulteriore di pari importo per rimborsare ai rimanenti enti i costi di modifica della modulistica, dei tesserini ecc.

3) Se a recedere sono almeno la metà degli enti associati o se via via recedono almeno metà degli enti associati, viene meno l'associazione e la presente convenzione è risolta di diritto con gli effetti di cui al comma successivo.

4) In caso di risoluzione del rapporto associativo disciplinato dalla presente convenzione, il Comune di Monsummano Terme o in sua mancanza il Comune successivo nell'ordine della popolazione residente, svolgerà la funzione di commissario, nella persona incaricata a tale scopo dal Sindaco, per liquidare eventuali partite pendenti tra l'associazione e

terzi e per ripartire, mediante predisposizione di apposito piano, le attività e le passività dei servizi svolti in forma associata.

5) Il recesso di un ente dalla presente convenzione quadro comporta implicitamente il recesso da tutti i rapporti associativi specifici di secondo livello con tutte le conseguenze ulteriori (preavvisi, penali, ecc.) nascenti dagli accordi di disciplina degli stessi. Viceversa, il recesso di un ente dal vincolo associativo derivante da un rapporto di secondo livello non comporta necessariamente il recesso dal vincolo associativo generale conseguente alla stipula della presente convenzione.

ART.9 - UTILIZZO DEL PERSONALE

1) L'utilizzo di personale di vigilanza di altri Comuni in caso di necessità di potenziamento del proprio organico per manifestazioni, ricorrenze, ecc. è disciplinato dal principio che i costi, opportunamente predefiniti in occasione della previsione di collaborazione, devono far carico al Comune beneficiario. Tali costi potranno essere compensati a parità di prestazioni effettuate.

2) Nel caso in cui i costi di ordine pubblico e sorveglianza delle manifestazioni fanno carico ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza (di seguito "p.s.") agli organizzatori o promotori della manifestazione, va altresì compensato il servizio aggiuntivo prestato nel proprio territorio da uno dei Comuni associati.

3) Per sopperire a esigenze straordinarie, ovvero per perseguire obiettivi definiti o temporaneamente circoscritti, gli accordi specifici di secondo livello tra Comuni, così come previsti dall'art.1 bis, commi 2 e 3, possono avere come oggetto comandi o distacchi temporanei di personale, anche a tempo parziale, così come possono riguardare conferimenti di incarichi a personale opportunamente autorizzato dal Comune di appartenenza. Anche i costi derivanti dal presente comma saranno suddivisi con i criteri di cui al precedente comma 1.

4) Il personale che presta servizio in un ente diverso da

quello di appartenenza dipende gerarchicamente dal responsabile del servizio di P.M. dell'ente di destinazione.

ART. 10 - UTILIZZO DEI BENI

1) Le attrezzature e i servizi in dotazione alle varie strutture comunali di P.M., al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà e in disponibilità dei rispettivi enti anche se possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività in forma associata. Rimangono di proprietà dei rispettivi enti di appartenenza anche le attrezzature e i servizi acquistati a titolo esclusivo da uno degli enti associati anche successivamente all'entrata in vigore della convenzione.

2) L'utilizzo da parte di uno o più servizi di P.M. di attrezzature e di servizi altrui è disciplinato dal principio di pagamento di un corrispettivo, forfettario e/o per singole utilizzazioni, ovvero dal principio dello scambio reciproco a parità di condizioni. La quantificazione del compenso o la disciplina dello scambio sono oggetto di specifico accordo che regola il servizio o l'uso comune del bene.

3) A detta disciplina specifica dovrà essere altresì fatto riferimento per la previsione del risarcimento di eventuali danni causati da cattivo o negligente uso del bene da parte degli enti non proprietari.

4) E' fatta salva la possibilità che uno specifico accordo associativo di secondo livello possa riguardare o prevedere l'acquisto in comune di determinate attrezzature, mezzi o servizi. In questo caso l'accordo dovrà disciplinare la titolarità o contitolarità del bene, i modi di utilizzo comune, le quote di partecipazione all'acquisto, alla manutenzione e all'eventuale ammortamento, la responsabilità della custodia, i modi delle reciproche compensazioni o di eventuali conguagli in caso di risoluzione anche anticipata dello specifico rapporto associativo.

ART. 11 - PROVENTI SANZIONATORI E TERRITORIO DI COMPETENZA

1) I proventi sanzionatori di pertinenza comunale derivanti da infrazioni amministrative (comprese le violazioni al codice

della strada) se pur accertati e contestati da personale di Comune diverso, spettano e perciò vanno versati a favore del Comune sul cui territorio l'infrazione o l'illecito è stato commesso.

2) Restano ferme ed impregiudicate, in ogni ipotesi di servizio associato, le funzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di governo e in materia di protezione civile nel proprio ambito territoriale. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai Responsabili dei servizi di P.M. di cui all'art.9 della legge 65/86 nell'ambito del territorio del Comune di appartenenza.

3) La competenza dell'autorità di cui all'art.18 della legge n.689/81 e dei procedimenti preordinati e conseguenti è retta esclusivamente dal territorio di commissione dell'illecito o infrazione amministrativa. E' perciò irrilevante l'appartenenza del soggetto accertatore a Comune diverso.

4) Il territorio di competenza degli appartenenti ai servizi di P.M. dei Comuni associati, sulla base della presente convenzione, è costituito, ai sensi e per gli effetti della legge n.65/86, della L.R. n.17/89 e del D.M. 04.03.1987 n. 145, dall'insieme dei territori dei Comuni associati. In ogni parte del territorio di competenza così definito, gli appartenenti ai vari servizi o Corpi di P.M. conservano le qualifiche e le attribuzioni del proprio Comune. Il personale cui è stata conferita la qualità di Agente di p.s. porta l'arma in dotazione in tutto il territorio di competenza, senza licenza. Lo stesso personale è altresì autorizzato a portare l'arma in dotazione anche fuori dal territorio di competenza come sopra indicato, limitatamente ai servizi di collegamento e dal luogo di lavoro al domicilio e viceversa.

5) Il personale appartenente ai Comuni associati deve essere munito di tessere di riconoscimento ai sensi dell'art.24 commi 3 e 4 della L.R. n.17/89 e successive modificazioni, sulla cui parte frontale, accanto al simbolo della P.M. regionale e allo stemma del Comune, deve essere presente l'indicazione di tutti i Comuni associati nelle forme e con i caratteri previsti

dalla L.R. n.98/98.

ART. 12 - RAPPORTI TRA GLI ENTI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI REGIONALI

Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

In caso di revoca - parziale o totale - dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

ART. 13 - NORME FINALI

1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione restano ferme, se ed in quanto compatibili, le disposizioni normative interne dei rispettivi regolamenti comunali di P.M.

2) Gli enti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a favorire, nell'ambito dei rispettivi accordi decentrati integrativi e nella piena autonomia di ciascuno, la precedenza, nelle procedure di mobilità dall'esterno, a favore di dipendenti già appartenenti alla P.M. degli enti associati.

3) La presente convenzione sarà inviata dal Responsabile della gestione associata alla Prefettura per le finalità di cui alla legge n.65/86

4) Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al D.P.R. 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. Allegato "b", punto 16 del D.P.R. 26.10.1972, N. 642.

5) La presente convenzione è efficace ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Luglio 2004/Testo Coordinato Polizia Municipale